

ono i costi standard

mossa consolidato

sità ha un peso ormai limitato nei bilanci), e prevedere vincoli scaglionati e più vincolanti al crescere dell'incidenza degli stipendi. Nella nuova regola, poi, oltre alle spese correnti dovrebbe rientrare la situazione debitoria.

Il provvedimento è chiamato poi a gettare le basi per l'individuazione del costo standard per studente, e a fissare le regole con cui l'Anvur dovrà effettuare la valutazione ex post delle politiche messe in campo dall'ateneo per il reclutamento. Su questo versante, il mondo accademico attende anche il giudizio del Consiglio di Stato sul decreto relativo ai criteri di valutazione di candidati e commissari nell'abilitazione nazionale. Il primo decreto sull'abilitazione è stato registrato dalla Corte dei conti a fine anno (era stato licenziato dal Governo il 23 gennaio), per cui ora non dovrebbero esserci più ostacoli per i giudici amministrativi.

gianni.trovati@ilsolo24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviluppo economico. Quattro decreti attesi oggi in Gazzetta

Tessera di riconoscimento per mediatori e agenti

Alessandro Selmin

■ Nuove regole per mediatori e agenti di commercio. Quattro decreti del ministero dello Sviluppo economico che saranno pubblicati oggi sulla «Gazzetta ufficiale» (ma entreranno in vigore il 12 maggio) prevedono una ricca lista di adempimenti per l'iscrizione nel Registro imprese e nel Repertorio economico amministrativo (Rea) di quattro categorie di intermediari. I decreti fanno seguito alla soppressione di tre ruoli e di un elenco contenente le abilitazioni di mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, avvenuta con il Dlgs 59/2010.

Le categorie più interessate

L'AVVIO

Per cominciare a lavorare i nuovi operatori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

per la loro numerosità sono quelle dei mediatori (circa 40.000, per lo più del settore immobiliare, e degli agenti di commercio (circa 300.000).

I decreti disciplinano cinque tipi di procedimenti:

- 1) l'iscrizione di nuovi soggetti (persone e società) che intendono iniziare l'attività;
- 2) il controllo periodico dei requisiti degli iscritti;
- 3) l'aggiornamento della posizione per i soggetti già operanti e quindi già iscritti al Registro imprese;
- 4) il procedimento per i soggetti già abilitati all'attività ma che attualmente non operano;
- 5) quello relativo ai soggetti che cessano l'impresa o cessano di lavorare per un'impresa di intermediazione.

Per l'iscrizione, i nuovi operatori devono presentare la domanda al Registro imprese compilando modelli che contengono una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali. Con la presentazione della Scia gli interessati possono avviare l'attività immediatamente.

Le novità sono due:

- se il mediatore o l'agente esercita in più locali, deve presentare una Scia per ciascun locale nel quale deve essere presente una persona che ha gli stessi requisiti del titolare;
- alle persone qualificate come mediatori è rilasciata una tessera di riconoscimento. Questa tessera, prevista da un decreto del 1960, da decenni non era più richiesta.

Non si comprende lo scopo di questa riscoperta, perché la tessera può essere utilizzata anche da persone che hanno cessato l'attività e non la restituiscono o da persone che falsificano i dati. La tessera è prevista anche per gli agenti di commercio, ma solo su richiesta degli agenti.

Il controllo periodico dei requisiti è previsto almeno una volta ogni quattro anni dall'inizio dell'attività per i mediatori e ogni cinque anni per gli agenti di commercio.

Il Ministero, con le norme transitorie dei quattro decreti, obbliga gli attuali iscritti nel Registro imprese a inviare entro il 12 maggio 2013 un modulo alle Camere di commercio per confermare i propri requisiti, pena il blocco dell'attività.

Le persone fisiche che sono iscritte nei ruoli soppressi ma non svolgono attività devono compilare un modello per essere iscritti in una sezione del Rea creata per inserire gli intermediari abilitati ma non operativi.

CORTE DI GIUSTIZIA

L'avvocato Ue: i diritti camerali sono legittimi

■ I diritti annuali per l'iscrizione al registro delle imprese (diritti camerali) non sono un'imposta indiretta e dunque non sono vietati dalla direttiva Ue 2008/7 che impone agli Stati membri di non applicare imposte indirette sulla registrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio dell'attività di una società di capitali. È questa la conclusione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Juliane Kokott, a cui si era rivolta la sezione fallimentare del Tribunale di Cosenza dopo che la locale Camera di Commercio aveva chiesto l'ammissione al passivo nel fallimento di una società (Grillo Star) del credito di 200 euro dovuto dall'impresa per la quota annuale. In pratica, per l'avvocato generale il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio non è collegato alla forma giuridica della società ma all'impresa di cui è titolare la società.

Le conclusioni dell'avvocato generale non impegnano in alcun modo la Corte che si pronuncerà nei prossimi mesi. Tuttavia costituiscono una proposta di soluzione giuridica che pone una sorta di piccola ipoteca sull'esito finale. Se l'orientamento della Kokott dovesse essere fatto proprio dalla Corte, le Camere di commercio (difese da Francesco Sciaudone dello studio Grimaldi) eviteranno di vedersi private della principale entrata economica.

G.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

